



EMERGENZA CORONAVIRUS



DPCM 1° APRILE 2020:

Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Publicato in Gazzetta ufficiale del 2 Aprile 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1 Aprile 2020 con cui vengono prorogate tutte le misure già in essere sul territorio nazionale (Art. 1) ***dal 3 aprile 2020 al 13 aprile 2020.***



SORVEGLIANZA SANITARIA: Prorogata al 31 luglio la comunicazione dati

Slittamento dell'adempimento burocratico anche per i Medici competenti del cosiddetto "ALLEGATO 3B".

Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1 dispone che: "entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il Medico Competente trasmette,



esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B"

Attraverso la Circolare del Ministero della Salute n. 11056 del 31 marzo 2020 si ritiene opportuno prorogare i termini della comunicazione dei dati riferiti alla sorveglianza sanitaria e prevedere che l'invio venga effettuato entro il ***31 luglio 2020.***

Regione LOMBARDIA: proroga trasmissione piano gestione solventi e autorizzazione alle emissioni in atmosfera



Regione Lombardia

Con il Decreto del Dirigente 26 marzo 2020, n. 3795 la Regione Lombardia definisce lo

slittamento ***al 31 ottobre 2020*** del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo



all'utilizzo dei COV (composti organici volatili) previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi.

Art. 103 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"

L'art. 103 stabilisce che tutti i:

- certificati, attestati;
- Permessi, concessioni, autorizzazioni;
- atti abilitativi comunque denominati


in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

La logica del decreto è quella di minimizzare e limitare gli spostamenti.

Infatti, di norma, queste attività sono realizzate da personale di ditte specializzate o da soggetti interni che si mobilitano su territori più ampi, in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale.

Per maggiori dettagli si rimanda al testo completo reperibile sulla [Gazzetta Ufficiale](#).

Regione VENETO: Sospensione verifiche periodiche



Rispetto a quanto sopracitato, la Regione Veneto, nella circolare n. 9 del 26 marzo 2020, ha ritenuto che tale disposizione debba essere estesa anche *agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro* previste

dal D.Lgs 81/2008, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche:

- delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71 comma 11;
- degli impianti di messa a terra
- dei mezzi di sollevamento
- e di manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza e le porte antincendio.



Beninteso che quanto sopracitato non si applica qualora sussistano condizioni di rischio grave ed immediato.

La Circolare n. 9 del 26 marzo 2020 esplica che le attività si possono differire e **dovranno essere tempestivamente completate al termine dell'emergenza sanitaria.**

EMISSIONI IN ATMOSFERA AUTORIZZAZIONE IN VIA ORDINARIA (art. 269 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.) e EMISSIONI RICOMPRESSE IN AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)



[Determina Dirigenziale n. 1089 del 31/03/2020](#)

- Per le attività di autocontrollo (campionamento e analisi) delle emissioni in atmosfera aventi termine di effettuazione successivo al 10/03/2020 e ricadente nel periodo di emergenza sanitaria, è facoltà del Gestore differirne l'effettuazione **non oltre il 30/06/2020 senza l'obbligo di apposita comunicazione del differimento.** Resta ferma invece la necessità di preavviso della futura data di effettuazione nonché le tempistiche di trasmissione dei risultati analitici come definiti nell'ambito dell'autorizzazione.



- È facoltà del Gestore richiedere alla Città Metropolitana di Torino, tramite PEC, proroga per la trasmissione di adempimenti di carattere documentale eventualmente richiesti nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (ad esempio registri di manutenzione, report di consumi materie prime, dati energetici, progetti di miglioramento efficienza di captazione, etc.) con termine di inoltro successivo al 10/03/2020 e ricadente nel periodo di emergenza sanitaria. Sono pertanto esclusi dalla presente disposizione gli adempimenti di carattere documentale la cui scadenza era fissata in data antecedente al 10/03/2020 (leggasi, ad esempio i piani di gestione solventi delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 275 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.

nell'ambito di un'autorizzazione ex art. 269 del decreto medesimo);

- È facoltà del Gestore richiedere proroga temporale per la realizzazione degli interventi di adeguamento, che non siano legati a scadenze dettate da norme di legge nazionali o comunitarie, prescritti nell'ambito di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il cui termine di esecuzione è successivo al 10 marzo 2020 e ricadente nel periodo di emergenza sanitaria, e solo se la ritardata realizzazione degli interventi non comporta rischi di impatti negativi sull'ambiente.



Per maggiori dettagli consultare:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/emissioni/DD1089_31mar2020_COVID19_emissioni_proroga.pdf

EMISSIONI IN ATMOSFERA: AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE (art. 272 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.)

[D.D. A16 109 del 25/03/2020](#)



- Proroga, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, gli adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006;



- Proroga, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, i termini per la presentazione dei "modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi", previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006.



Per maggiori dettagli consultare:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/dda-16_109-25mar2020_proroga_termini_avg.pdf

DISPOSITIVI MEDICI: possibile slittamento dell'entrata in vigore della Medical Device Regulation 2017/745?

La Commissione Europea Sanità ha dichiarato di aver deciso di portare al Consiglio ed al Parlamento Europeo la richiesta di spostamento della data di entrata in vigore dei nuovi Regolamenti sui dispositivi medici 2017/745 MDR, attualmente stabilita nel 25 Maggio 2020.




Questo passo formale della Commissione Europea permetterà così al Consiglio ed al Parlamento europeo, attraverso una procedura di co-decisione, di slittare di 12 mesi (**Maggio 2021**) l'effettiva entrata in vigore

dei nuovi regolamenti in questione.

Il possibile e probabile slittamento non deve comunque spostare l'attenzione sulla salute e sulla sicurezza del paziente, che è tutelato dalle norme della vigente MD.

IATF & COVID-19: Cosa cambia?



L'International Automotive Task Force (IATF) ha rivisto gli schemi di certificazione a seguito dell'emergenza Covid-19 e ha emanato un documento esplicativo in data 27 marzo 2020.

Il documento pubblicato dalla IATF fornisce informazioni utili sia agli organismi di certificazione che a tutte le organizzazioni interes-

sate.

La IATF ha sviluppato e approvato le seguenti deroghe globali per gli Organismi di certificazione riconosciuti dalla stessa, tuttavia gli Organismi sono tenuti a documentare ed a giustificare le informazioni correlate per tali deroghe.



Per quanto interessa le organizzazioni certificate, l'Ente ha approvato una estensione globale di **sei mesi a tutti i certificati IATF 16949 attualmente emessi e validi** (tale estensione sarà riportata anche nel database IATF).

In questa situazione straordinaria, gli organismi di certificazione, riconosciuti dalla IATF, non sono tenuti a

riemettere immediatamente i certificati, infatti:

- il documento esplicativo del 27 marzo 2020;
- gli aggiornamenti automatici del database IATF;
- ed il controllo di validità del certificato IATF

forniscono la prova che il certificato è valido oltre la data di scadenza stampata su di esso.

Si specifica infine nel documento che la IATF attualmente **NON CONSENTE** alcun audit in remoto, tuttavia introduce delle disposizioni, riportate nel seguito, circa l'esecuzione delle verifiche ispettive.

AUDIT DI TERZA PARTE IATF 16949


Audit di certificazione

Le disposizioni relative agli audit di certificazione sono:

- 1) Nei casi in cui l'audit di **FASE 2** non possa essere condotto entro novanta (90) giorni dall'ultimo giorno della revisione della **FASE 1**, la IATF concede un'ulteriore proroga di novanta giorni di calendario per iniziare l'audit di FASE 2.
- 2) Nei casi in cui debba essere condotto un audit iniziale per "passare" da una lettera di conformità a un certificato IATF 16949, la IATF concede un'ulteriore proroga di novanta (90) giorni di calendario.
- 3) Nei casi in cui debba essere condotto un audit iniziale (AUDIT DI FASE 2) per "richiedere nuovamente un'altra lettera di conformità", la IATF concede un'estensione aggiuntiva di novanta (90) giorni di calendario.


Audit di sorveglianza

In merito agli audit di sorveglianza, il documento afferma che nei casi in cui l'audit richiesto non possa essere condotto nell'ambito degli ammissibili intervalli e tempistiche (secondo le Regole IATF, 5a edizione), l'Ente concede un'estensione aggiuntiva di novanta giorni di calendario per iniziare l'audit di sorveglianza senza avviare il processo di decertificazione.



Audit di ricertificazione

Nei casi in cui l'audit di ricertificazione richiesto non possa essere condotto nell'ambito dell'ammissibile intervallo e tempistiche (secondo le Regole IATF, 5a Edizione sezione 5.1.1), l'audit di ricertificazione deve essere completato entro e non oltre 120 giorni di calendario prima della data di scadenza prolungata del relativo certificato IATF 16949.



GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Il documento della IATF si sofferma poi sulla gestione delle NON CONFORMITÀ; nei casi in cui il cliente non sia in grado di presentare la documentazione richiesta secondo i tempi previsti dalle regole, la IATF concede un'estensione aggiuntiva di un massimo di sessanta (60) giorni per tutte le fasi richieste pertinenti.

Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito Web IATF Global Oversight: <https://www.iatfglobaloversight.org>.

(Le immagini sono state estrapolate dal documento della IATF).

TECHNOSTRESS

La corretta analisi e gestione dei rischi legati allo stress lavorativo, oltre a essere un obbligo di legge, permette di migliorare le condizioni per cui le persone possono rendere al meglio. Fra questi rischi, il **Technostress** è certamente quello di maggior attualità.

Il Technostress è un "disturbo da adattamento determinato dall'incapacità di far fronte alle nuove tecnologie informatiche in modo sano, in cui si manifestano sintomi quali:

- incapacità di concentrarsi su una singola operazione;
- maggiore irritabilità del soggetto;
- sensazione di perdita di controllo".

Si tratta dunque di un vero e proprio danno per la salute, che peggiora anche le capacità delle persone e il clima relazionale aziendale.



Perché è indispensabile non sottovalutarlo?

Sostanzialmente vi sono 3 motivi, legati fra loro che non si possono non considerare. In primis, per il costante processo di innovazione che le aziende hanno seguito, in particolare nell'ultimo decennio, con un aumento significativo nel ricorso a tecnologie di vario tipo. In secondo luogo, per l'affermazione di modalità di lavoro a distanza, che sono possibili proprio grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Non ultimo, per via del massiccio ricorso allo smart working come reazione all'emergenza da Covid-19, che ha aumentato considerevolmente la platea di persone che ora utilizzano device, software e piattaforme per fini lavorativi, in condizioni non ideali.

Perché occuparsene?

Ricordiamoci che sottovalutare o addirittura non valutare i rischi, li rende di fatto più elevati, perché non avendo cognizione di causa, è più probabile che si realizzino le condizioni che portano a un danno. Questo vale, ovviamente, anche per il **rischio da Technostress**. Inoltre, redigere la valutazione dei rischi ed effettuare la prevenzione degli stessi **È UN OBBLIGO NON DELEGABILE**, per i Datori di Lavoro, in base a quanto stabilito dal Lgs. 81/2008 (pena sanzioni elevate) in tutte le situazioni operative e condizioni di lavoro, incluso il lavoro agile (art. 22 L. 81/2017, richiamato dai DPCM di marzo 2020 per la gestione dell'emergenza Covid19).

Pertanto, una corretta analisi dei rischi permette di avere il quadro di riferimento per stabilire quali azioni di prevenzione possono essere adottate al fine di promuovere la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di evitare le sanzioni per mancata valutazione.

Scenari e prospettive post Covid-19

L'attuale periodo di grave crisi, con importanti risvolti sociali ed economici, ha portato molte aziende a sfruttare al meglio possibile le tecnologie a disposizione, per fronteggiare l'emergenza. Questo anche perché in pochi erano preparati o potevano immaginare di dover ricorrere in modo massivo all'utilizzo dello smart working e di far fronte alla gestione "online" del lavoro.

Tuttavia, va osservato come si siano poste delle basi per poter cambiare la gestione del lavoro in determinati contesti operativi, affinando e sviluppando le tecniche e gli strumenti aziendali a disposizione.

In quest'ottica, si può pertanto ipotizzare che la valutazione da **Technostress** assumerà ancora di più un'importanza centrale nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Testo del Dott. **FABRIZIO FAGIANO** "Psicologo del lavoro" in collaborazione con il **GRUPPO 2G S.p.A.**)

Per maggiori dettagli: pagina *linked-in* di [Fabrizio Fagiano](#)

INAIL- Circolare n. 13 del 3 aprile 2020: INFORTUNIO SUL LAVORO & COVID-19

La circolare in esame chiarisce che la tutela assicurativa dell'Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, **si applica** anche nei casi di infezione da COVID-19 contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati presso tale Ente.

Per infortunio sul lavoro si intende:



“ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte del lavoratore, la menomazione parziale o totale costituente una non capacità lavorativa”.

Gli elementi indispensabili sono per cui:

- la causa violenta
- l'occasione di lavoro
- l'azione rapida

La **“causa violenta”** è qualsiasi azione, tale da produrre lesioni all'organismo umano dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

Nel dettaglio, rappresenta un'azione o un fattore che, pur presente all'interno dell'ambiente di lavoro, è estraneo all'abituale svolgimento della mansione del lavoratore (es. un taglio con cutter durante attività lavorativa).

La lesione subita dal lavoratore deve inoltre essere compatibile con l'oggetto o il contesto dell'incidente (es. taglio da cutter durante attività di sbavatura di pezzi).

L'infortunio può essere determinato da una causa unica o da un concorso di cause.

Il concetto di **“occasione di lavoro”** richiede che vi sia un nesso causale tra l'attività lavorativa ed il verificarsi dei rischi a cui il lavoratore è esposto.

È infortunio sul lavoro anche il così detto **“infortunio in itinere”**, cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro alla dimora e viceversa.

Per **“azione rapida”** si intende la concentrazione temporale nel quale avviene. Nel caso dell'infortunio la tempistica è immediata e non prolungata nel tempo (come per la malattia



professionale) e deve agire in un tempo ristretto, convenzionalmente indicato nel turno giornaliero di lavoro.

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati:

- dall'abuso di sostanze alcoliche;
- uso di psicofarmaci;
- dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

COVID-19: LA CAUSA VIRULENTA È EQUIPARATA ALLA CAUSA VIOLENTA

L'articolo 42, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, enuncia che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Il comma 2 del citato articolo, dispone che nei casi accertati di infezione da COVID-19, in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato, in questi casi, infatti, **la causa virulenta è equiparata a quella violenta**.

Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da Covid-19 in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.


Sono destinatari di tale tutela:

- i lavoratori dipendenti e assimilati;
- i lavoratori parasubordinati;
- gli sportivi professionisti dipendenti;
- i lavoratori appartenenti all'area dirigenziale.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza (es. lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc).

Per maggiori dettagli si rimanda al testo completo:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf>



COVID-19: DVR e INFORTUNI SUL LAVORO

La situazione di emergenza che stiamo vivendo, legata alla diffusione del virus COVID-19, pone in evidenza la necessità di



valutare opportuni adeguamenti da introdurre nell'organizzazione del lavoro sia per mantenere il ciclo produttivo, entro i limiti previsti dalla legge con conseguente redistribuzione della forza lavoro, sia per ridurre il rischio di contagio.

Tali adeguamenti, nel modificare l'assetto organizzativo, portano al necessario aggiornamento delle schede di valutazione dei rischi, inserite del **DVR ex D.Lgs. 81/2008**. È importante sottolineare quanto sia attuale il pericolo di mantenere la massima concentrazione sull'applicazione delle misure anti-contagio e non seguire con sufficiente attenzione l'aggiornamento della valutazione del rischio specifico, connesso alle diverse attività-mansioni.

Tali valutazioni devono seguire un'analisi concernente il carattere di indispensabilità dell'attività lavorativa che, nel caso di eventuale **contagio-infortunio**, dovrà trovare adeguata motivazione (visti gli attuali massicci incentivi alla sospensione dell'attività).

In ottica futura, si osserva invece che il legislatore ha fornito **strumenti di tutela**, anche **assicurativa**, agli infortunati contagiati da Covid-19 nei luoghi di lavoro: nell'ultima **Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020** al paragrafo relativo alla "Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro".

Questa scelta del legislatore potrebbe aprire scenari problematici in sede processuale, in particolare in ambito penale: si verifica, infatti, una potenziale responsabilità del datore di lavoro per il contagio-infortunio qualora sia dimostrata **omessa o inadeguata predisposizione delle cautele antinfortunistiche a tutela del lavoratore ossia delle misure di contenimento dell'infezione da Covid-19 nei luoghi di lavoro**.

L'adozione di una efficiente valutazione del rischio di contagio, cui seguono misure formalizzate sia a livello documentale che operativo e di controllo, corrisponde non solo ad una buona regola civica ma anche ad un modo efficace per affrontare adeguatamente l'eventualità, di futuri addebiti a seguito di infortuni da contagio che potrebbero portare a procedimenti penali.

Responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. ai tempi del COVID-19

Qual è la situazione oggi nella gestione della responsabilità amministrativa degli enti?

Nonostante il periodo di emergenza che viviamo in questi giorni, sarebbe utile **che le aziende non dimenticassero di procedere all'aggiornamento** della valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto nonché dei protocolli di tra i quali quelli dedicati alla prevenzione dei **reati tributari**, raccolti nel D.Lgs. 74/2000. In questo contesto, l'azienda può anche cogliere l'opportunità di predisporre un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale (e se del caso anche secondo un *Tax Control Framework*) per prevenire i rischi cui l'impresa è esposta, ivi inclusi quelli relativi al corretto adempimento degli obblighi tributari nonché quelli relativi alla continuità aziendale (tema oggi di grande attualità e necessità).

Ma aggiornare i documenti del modello 231 non basta!

Le ripercussioni di questa situazione di emergenza, nella gestione aziendale degli strumenti di prevenzione della commissione dei reati presupposto, sono molteplici: non dobbiamo dimenticarci che l'adeguamento documentale del modello 231 (in particolare dei protocolli di prevenzione, tra i quali il DVR) alle nuove disposizioni legislative introdotte nel Decreto è necessario ma non sufficiente; **è fondamentale il continuo mantenimento dell'azione di vigilanza a cura dell'organismo deputato sul funzionamento e l'osservanza (OdV) alle predisposizioni del modello 231**.

Laddove esiste il rischio di violazioni delle norme antinfortunistiche nell'evento di infortunio-contagio da COVID-19, si deve tenere conto di quanto disposto dall'art. 30, co.4 del D.Lgs. 81/2008: idoneo sistema di controllo e adeguamento del modello 231.



Nel modello 231 sono definiti e previsti:


- il **"sistema disciplinare"** aziendale per il sanzionamento di eventuali comportamenti scorretti, quale deterrente utile ad assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici;
- i **"flussi informativi da e verso l'OdV"** per una adeguata azione di vigilanza: un meccanismo operativo, automatico e non soltanto su richiesta, che mira a far pervenire all'OdV informazioni sensibili (ivi comprese oggi quelle attinenti alla gestione dell'emergenza COVID-19).

Infine, nel rispetto del Protocollo del 14.03.2020, si precisa che, per assolvere adeguatamente ai suoi compiti, **l'OdV deve riformulare le proprie attività evitando le riunioni in presenza** se non per situazioni di necessità e urgenza per le quali dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.



INFOGRAFICA SUI CONSIGLI PRATICI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA AI TEMPI DEL COVID-19

(fonte ISS – Istituto Superiore di Sanità)



In questo momento, dove la pulizia della persona e delle superfici di casa è molto importante, **usate i prodotti** disinfettanti, igienizzanti o detergenti, seguendo **con grande attenzione** le istruzioni:

Non mescolate più prodotti insieme

pensando di ottenerne uno più potente contro il coronavirus. Non fate gli apprendisti stregoni! Correte il rischio di esporre voi e i vostri cari a prodotti pericolosi che si formano durante la miscelazione, comportando **GRAVI RISCHI DI INTOSSICAZIONE!**

Arieggiate bene i locali trattati!

Spesso i prodotti utilizzati per la disinfezione contengono sostanze volatili che possono provocare irritazione e tossicità.

Fate attenzione all'etichetta

e attenetevi sempre alle istruzioni indicate! Gli adulti faranno la guida ai più piccoli che ancora non sanno leggere le etichette dei prodotti. Divertitevi a ripassare con loro il significato dei simboli ("pittogrammi") riportati sulle confezioni che indicano le caratteristiche di pericolo dei prodotti.

Non lasciate prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi!

(o qualsiasi prodotto pericoloso) In questo periodo i vostri figli hanno tutto il tempo per esplorare e venirci in contatto! Gli studi epidemiologici dimostrano che nei periodi in cui i bambini stanno di più a casa, perché in vacanza, il rischio di intossicazione aumenta!



<https://cnsc.iss.it>

A cura del Gruppo ISS
"Comunicazione Nuovo Coronavirus"



nuovo coronavirus

I guanti servono a prevenire le infezioni?

Sì, a patto che...

- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno 60 secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell'uso, per esempio al supermercato;
- non siano riutilizzati.

Dove sono necessari?

- in alcuni contesti lavorativi, come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti;
- sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati.